

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1907 del 27/04/2020
Oggetto	Società COOP ORTOFRUTTICOLA VE.BA in Comune di Ferrara - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di TRASFORMAZIONE, LAVORAZIONE E CONFEZIONAMENTO ORTOFRUTTA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1892 del 22/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventisette APRILE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc 32118/2019/CP/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **COOP ORTOFRUTTICOLA VE.BA** con sede legale nel Comune di Ferrara Via Palmirano 66 – Gaibanella – C.F. 00052540382 - ed impianto nel Comune di Ferrara al medesimo indirizzo della sede legale - Protocollo istanza del SUAP del Comune di Ferrara n. 132410 del 24/10/2019. Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di **TRASFORMAZIONE, LAVORAZIONE E CONFEZIONAMENTO ORTOFRUTTA** autorizzata con atto A.U.A. n 6617 del 18/05/2015 adottata dalla Provincia di Ferrara.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 24/10/2019, trasmessa dallo SUAP del Comune di Ferrara assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 04/11/2019 il n. PG/2019/169728 presentata al SUAP del Comune di Ferrara in data 24/10/2019, dalla Società **COOP ORTOFRUTTICOLA VE.BA** dal Sig. Angelo Artioli in qualità di Legale rappresentante, con sede legale nel Comune di Ferrara Via Palmirano 66 – C.F. 00052540382 - ed impianto nel Comune di Ferrara al medesimo indirizzo della sede legale per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di TRASFORMAZIONE, LAVORAZIONE E CONFEZIONAMENTO ORTOFRUTTA, autorizzata con atto A.U.A. n 6617 del 18/05/2015 adottata dalla Provincia di Ferrara ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica della matrici ambientali:
 - emissioni in atmosfera, consistente nell'inserimento delle nuove emissioni:
 - **E23** derivante da un forno di panificazione per prove di laboratorio di pasticceria
 - **E26** derivante da un bruciatore alimentato a metano a servizio della vasca lavaggio telai con potenzialità termica pari a 0,16 Mwt
 - **E27** derivante da una cappa di laboratorio di analisi
 - **E28** derivante da un ricambio di aria dell'ambiente di lavoro denominato "reparto concentrato"
 - **E29** derivante da una cappa da cucina
 - **E24** ed **E25** derivanti da nuovi essicatori della linea di lavorazione della frutta e verdura
 - impatto acustico, generato dall'inserimento delle attività di cui sopra

- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
L.R. n. 5/06;
L.R. 21/2012;
L. 447/95
- Visti, altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
 - Autorizzazione Unica Ambientale atto n. 6617 del 18/05/2015 adottata dalla Provincia di Ferrara
- Preso atto che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono in:
 - emissioni in atmosfera, consistente nell'inserimento delle nuove emissioni:
 - **E23** derivante da un forno di panificazione per prove di laboratorio di pasticceria
 - **E26** derivante da un bruciatore alimentato a metano a servizio della vasca lavaggio telai con potenzialità termica pari a 0,16 Mwt
 - **E27** derivante da una cappa di laboratorio di analisi
 - **E28** derivante da un ricambio di aria dell'ambiente di lavoro denominato "reparto concentrato"
 - **E29** derivante da una cappa da cucina
 - **E24** ed **E25** derivanti da nuovi essicatori della linea di lavorazione della frutta e verdura
 - impatto acustico, generato dall'inserimento delle attività di cui sopra
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate;
- Dato atto che con il presente provvedimento, viene sostituito, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato;
- Vista la dichiarazione di invarianza e proseguimento senza modifiche riguardante matrici ambientali scarichi idrici
- vista la richiesta di integrazioni da parte di Arpae – Servizio Territoriale PG/2019/180480 del 22/11/2019 in merito all'emissione in atmosfera **E19**;

- visto il parere del Comune di Ferrara in merito all’impatto acustico e all’aspetto urbanistico delle emissioni in atmosfera, trasmesso dal SUAP del Comune di Ferrara e assunto al PG di Arpae in data 16/12/2019 con il n PG/2019/192546;
- viste le integrazioni della Società in oggetto trasmesse dal SUAP del Comune di Ferrara e assunte al PG di Arpae in data 05/02/2020 con il n PG/2020/18316;
- Vista la Relazione Tecnica di Arpae - Servizio Territoriale PG/2020/43889 del 20/03/2020 in merito alle emissioni in atmosfera;
- Dato atto che il procedimento per l’adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell’istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che con il presente provvedimento, viene sostituito, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all’approvazione dell’assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l’assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14/10/2019;

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Ferrara alla Società **COOP ORTOFRUTTICOLA VE.BA** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Ferrara Via Palmirano 66 – Gaibanella – C.F. 00052540382 - ed impianto nel Comune di Ferrara al medesimo indirizzo della sede legale per la modifica dell'attività di **TRASFORMAZIONE, LAVORAZIONE E CONFEZIONAMENTO ORTOFRUTTA** autorizzata con atto A.U.A. n 6617 del 18/05/2015 adottata dalla Provincia di Ferrara..

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato nel condotto Valle 1° Ramo di acque reflue industriali è quello contrassegnato con la lettera "S" ed indicato nella planimetria, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A".
2. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, compreso il parametro 50 (Escherichia coli) con il valore limite di 5000 UFC/100 ml, nella stazione di prelievo campioni, contrassegnato con il numero "9", indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1.
3. Deve risultare installato un misuratore di portata con totalizzatore delle acque reflue industriali scaricate.
4. La portata di scarico dell'impianto di depurazione delle acque reflue non dovrà essere superiore ai se-

guenti valori:

- 40 mc/h nei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile;
 - 20 mc/h nei mesi di maggio, giugno e luglio.
5. La vasca contrassegnata con il n. 8 e destinata all'equalizzazione degli scarichi depurati, con una capacità pari a mc 800, dovrà avere un battente d'acqua massimo di metri 1 nel bacino.
 6. Non devono essere utilizzati impianti per la depurazione dei reflui non indicati in modo schematico nella planimetria, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A"
 7. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
 8. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
 9. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.
 10. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.
 11. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
 12. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quella contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B", denominata **E6, E7, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E24 ed E25**;
2. Le emissioni autorizzate sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E6 essiccatore frutta/verdura	E7 essiccatore frutta/verdura	E8 essiccatore frutta/verdura	E9 essiccatore frutta/verdura	E10 essiccatore frutta/verdura
Portata (Nm ³ /h)	40.000	20.000	20.000	10.000	25.000
Durata (ore/giorno)	24	24	24	24	24
frequenza (giorni/anno)	150	150	150	150	30
Altezza minima (m)	9,5	8,5	8,5	6	6
Inquinanti (mg/Nm ³)					
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	10	10	10	10	10
Sistema di abbattimento	-	-	-	-	-

EMISSIONI	E11 essiccatore frutta/verdura	E12 essiccatore frutta/verdura	E13 essiccatore frutta/verdura	E14 essiccatore frutta/verdura	E24 (nuova) essiccatore frutta/verdura	E25 (nuova) essiccatore frutta/verdura
Portata (Nm ³ /h)	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000	50.000
Durata (ore/giorno)	24	24	24	24	24	24
frequenza (giorni/anno)	30	30	30	30	30	30
Altezza minima (m)	6	6	6	6	6	6
Inquinanti (mg/Nm ³)						
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	10	10	10	10	10	10
Sistema di abbattimento	-	-	-	-	-	-

Per la fase di essiccazione frutta (emissioni **E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E24 ed E25**) si prescrive l'autocontrollo delle emissioni di alcuni degli essiccatori e precisamente le emissioni **E6, E24 ed E25**; La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alla emissione **E6, E24 ed E25 con periodicità almeno annuale**.

3. Le emissioni **E15 ed E16** derivano da caldaie alimentate a gas metano, per la produzione di vapore sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E15 generatore di calore (6160kWt)	E16 generatore di calore (4650kWt)
Portata (Nm ³ /h)	6.500	4.700
Durata (ore/giorno)	24	24
frequenza (giorni/anno)	150	150
Altezza minima (m)	8	8

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particolare	5	5
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350	350
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35	35
Sistema di abbattimento	–	--

Per le emissioni **E15, E16** i valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno gassoso pari al 3% nell'effluente e i limiti di emissione indicati nella precedente tabella si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale;

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alla emissione **E15 ed E16 con periodicità almeno annuale**.

4. La Società **COOP ORTOFRUTTICOLA VE.BA**, **ai fini dell'adeguamento alle disposizioni dell'art. 273-bis** del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in merito alle **emissioni da medi impianti di combustione, dovrà presentre una domanda autorizzativa**, riguardante le emissioni **E15 ed E16**, almeno due anni prima del 1 gennaio 2025, in quanto tali emissioni, tenuto conto della potenza termica nominale individuale (4650kWt e 6160kWt) e complessiva (10810kWt), derivano da tale tipologia di impianti.
5. per quanto riguarda le emissioni di vapore acqueo **E1, E2, E3, E4 ed E5** provenienti dalle torri di raffreddamento, non rientrano nell'ambito autorizzatorio;
6. per quanto riguarda l'emissione **E17** proveniente dal generatore di calore alimentato a metano in uso ai servizi igienici della fabbrica, non rientra nell'ambito autorizzatorio;
7. per quanto riguarda l'emissione **E18** proveniente dalla vasca di ossidazione acque reflue, non rientra nell'ambito autorizzatorio;
8. per quanto riguarda le emissioni **E19, E20, E21 ed E22** provenienti dalle apparecchiature di sterilizzazione blancher con scarico in atmosfera di solo vapore e con portata di 600 Nm³/h, non rientrano nell'ambito autorizzatorio;
9. per quanto riguarda l'emissione **E23** proveniente da un forno per panificazione con consumo di farina inferiore a 300 Kg/g rientra tra le attività di cui all'art.272 comma.1 del D.Lgs. 152/06 e più in particolare alla let.f) dell'elenco alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06;
10. per quanto riguarda l'emissione **E26** proveniente da un bruciatore, a servizio della vasca lavaggio telai, alimentato a gas metano di potenza max pari a 0,16 MW rientra tra le attività di cui all'art.272 comma.1 del D.Lgs. 152/06 e più in particolare alla let.dd) dell'elenco alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06;

11. per quanto riguarda l'emissione **E27** proveniente da una cappa di un laboratorio di analisi. rientra tra le attività di cui all'art.272 comma.1 del D.Lgs. 152/06 e più in particolare alla let.jj) dell'elenco alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06;
12. per quanto riguarda l'emissione **E28** proveniente da un ricambio di aria dell'ambiente di lavoro denominato "reparto concentrato" non è soggetta ad Autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs. 152/06;
13. per quanto riguarda l'emissione **E29** proveniente da una cappa di una cucina rientra tra le attività di cui all'art.272 comma.1 del D.Lgs. 152/06 e più in particolare alla let.e) dell'elenco alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06;
14. la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) delle nuove emissioni **E24 ed E25**, deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo **al Comune di Ferrara e ad Arpae**;
15. entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto, le nuove emissioni **E24 ed E25** devono essere **messe a regime**;
16. dalla data di messa a regime della emissione, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle nuove emissioni **E24 ed E25** in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli **al Comune di Ferrara e ad Arpae**;
17. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata a Provincia ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
18. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
19. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "C".

20. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).
21. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.
22. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, informando anche la Provincia, **entro 24 ore** dall'accertamento.
23. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
24. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, la Provincia e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari

C) IMPATTO ACUSTICO

1. l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
2. nell'eventualità dovessero arrivare delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti,

l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Il presente atto **sostituisce**, dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Ferrara, l'atto n. 6617 del 18/11/2015 adottata dalla Provincia di Ferrara.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il rinnovo della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Ferrara che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara e ad al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Ferrara.

firmato digitalmente

Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.